

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 19 LUGLIO 1949

(12^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla "Cassa sottufficiali" della Marina militare » (N. 430):

CASARDI, *relatore* Pag. 83

« Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai monumenti ossari di Oslavia e del Montello » (N. 450):

GASPAROTTO, *relatore* 84

« Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, numero 1365 » (N. 452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CASARDI, *relatore* 85, 86, 89
PALERMO 86, 87
BARONTINI 86, 87, 88
CERICA 87
PRESIDENTE 87, 88
CINGOLANI 88
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 88

« Assegnazione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini » (N. 503):

CINGOLANI, *relatore* Pag. 90
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 90

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Barontini, Bencivenga, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Damaggio, Di Giovanni, Elia, Gasparotto, Miceli Picardi, Palermo, Pertini, Ricci Mosè, Tignino e Vaccaro.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Rodinò.

CEMMI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla "Cassa sottufficiali" della Marina militare » (N. 430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla "Cassa sottufficiali" della Marina militare ».

Prego il relatore, senatore Casardi, di riferire su questo disegno di legge.

CASARDI, *relatore*. Rilevo innanzitutto che provvedimenti simili a questo sono stati già adottati tanto per l'Esercito che per l'Aeronautica. In sostanza, si rende indispensabile ridurre la misura della liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla Cassa sottufficiali, perchè l'aumento degli stipendi verificatosi in conseguenza della svalutazione monetaria e il contemporaneo sfollamento dei quadri in dipendenza delle riduzioni degli organici imposte dal Trattato di pace, hanno determinato un grave squilibrio per la Cassa sottufficiali, a causa della forte differenza esistente tra la consistenza finanziaria che è di 6 milioni circa e gli impegni ad essa derivanti dall'applicazione della legge 2 giugno 1936, che concerneva appunto l'istituzione della Cassa suddetta, e che assommano a 65 milioni circa. Per questo, o si dovrebbe mettere in liquidazione l'Ente o si dovrebbe addivenire ad una riduzione della misura del premio con effetto retroattivo; in nessun caso però si arriverebbe a dare una liquidazione maggiore di quella prevista dal disegno di legge in esame. Per questo io penso che gli onorevoli colleghi della Commissione non saranno contrari a questo provvedimento che rappresenta la migliore soluzione possibile di questo problema. Faccio presente che il Consiglio superiore di Marina ha approvato questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il premio di previdenza agli iscritti alla «Cassa Sottufficiali» della Marina militare, di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1947, in misura corrispondente all'ammontare dei contributi effettivamente versati con la maggiorazione dell'interesse semplice del 4 per cento annuo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai monumenti ossari di Oslavia e del Montello » (N. 450).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il provvedimento di legge riguardante la « Autorizzazione alla spesa di lire 45 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai monumenti ossari di Oslavia e del Montello ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Il provvedimento in esame riguarda i due notissimi ossari di Oslavia e del Montello che purtroppo, in questi ultimi anni, e comunque durante gli anni della guerra, non hanno avuto una sufficiente manutenzione e sono andati e ancora vanno inevitabilmente deperendo. Tra le altre cose, l'ossario del Montello ha subito nel 1942 l'azione di una frana verificatasi sulla parte occidentale della collina e quello di Oslavia ha subito infiltrazioni d'acqua che ne mettono in serio pericolo la stabilità; tanto che, ove dovessero intervenire piogge torrenziali e temporalesche, si potrebbe arrivare al suo crollo. Di conseguenza si impone una riparazione urgentissima di questi due monumenti ossari, che sono fra i maggiori che l'Italia vanta, per i quali sono stati preventivati 45 milioni per spese di restauro. Propongo quindi alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento e di restauro dei Monumenti-Ossari di Oslavia e del Montello è autorizzata la spesa di lire 45 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente verrà fronteggiata con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365** » (N. 452) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Scopo di questo disegno di legge è quello di facilitare l'espatrio e di rendere più sollecita la procedura, delegando a questo scopo le Capitanerie di porto, mentre prima questi servizi erano accentrati presso il Ministero della marina. Con decreto-legge 22 novembre 1947, n. 1624, sono state apportate talune modifiche agli articoli 19 e 128 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, allo scopo precipuo di consentire, in considerazione delle diminuite esigenze di carattere militare, l'espatrio dei militari dopo il loro arruolamento o la chiamata alle armi della classe di appartenenza, senza le restrizioni attualmente vigenti (in casi eccezionali o per un tempo de-

terminato) nonchè di estendere la possibilità di dispensa dalla ferma ai giovani che, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi, sono stati già dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi. Per ovvie ragioni di uniformità, si rende ora necessario apportare analoghe varianti alle corrispondenti disposizioni del testo unico sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1938, n. 1365; al che provvede questo disegno di legge che reca modifiche per l'appunto agli articoli 13, 33 (quarto comma) 66 e 68 del citato testo unico. Le modifiche sono intese ad eliminare, in analogia al criterio adottato per l'Esercito, le restrizioni attualmente vigenti in materia di autorizzazione all'espatrio o all'imbarco su navi battenti bandiera estera, consentendo che l'autorizzazione in parola, possa, compatibilmente con le esigenze del servizio, essere accordata anche fuori dei casi eccezionali o per un periodo di tempo indeterminato. Viene inoltre stabilito che il Ministero della difesa può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi di espatrio e di imbarco agli iscritti nelle liste di leva e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio e viene altresì sancito (come previsto dall'articolo 10 del menzionato testo unico nei confronti degli iscritti nelle note preparatorie e nelle liste di leva marittima che espatriano prima dell'apertura della leva della loro classe) che la concessione del passaporto importa l'arruolamento, all'atto dell'espatrio, dell'iscritto che non sia sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva (articolo 1). Le modifiche sono intese anche a coordinare le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 33 con le modifiche da apportare all'articolo 13 (giusta l'articolo 1 del disegno di legge) all'uopo disponendo che tutti gli iscritti di leva espatriati, senza essere stati sottoposti all'esame personale, siano arruolati dal Consiglio di leva unicamente in base alle prescritte notificazioni delle autorità di frontiera (articolo 8). Viene in tal modo colmata la lacuna tuttora esistente nel predetto testo unico che non indica, allo stato attuale, in qual modo debba aver luogo l'arruolamento degli iscritti di cui trattasi. Esse infine tendono ad

IV COMMISSIONE (Difesa)

12ª RIUNIONE (19 luglio 1949)

ampliare i limiti della facoltà, già spettante al Ministero della difesa, di concedere dispensa dal compimento della ferma di leva, consentendo allo stesso Ministero di concedere, in tempo di pace, le dispense predette oltre agli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, come previsto dalle norme in vigore, anche agli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a 90 giorni, nonchè agli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi (articolo 3); e a disciplinare più compiutamente e con una maggiore larghezza le dispense provvisorie o definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero (articolo 4). Il disegno di legge ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore di marina e l'adesione di tutti i Ministeri concertanti. Per tali motivi anche io propongo alla Commissione di dare la sua approvazione al disegno di legge in esame.

Si tratta in sostanza di una delega di poteri alle Capitanerie, le quali danno una sufficiente garanzia di serietà e di competenza. In questa materia si potrebbe dar luogo a sotterfugi ed ingiustizie, ad evitare i quali le Capitanerie di porto devono invigilare. È accaduto infatti che alcune persone si prenotavano per andare all'estero, mentre viceversa non vi si recavano e si sottraevano così agli obblighi di leva.

PRESIDENTE. Vorrei domandare all'onorevole Casardi se, deferendo la pratica alle Capitanerie, si agevolerebbe questo controllo.

CASARDI, *relatore*. Senza dubbio; mentre da un lato si snellisce il procedimento, dall'altro si dà sempre modo al Ministero di controllare i ruoli che sono presso le Capitanerie.

PALERMO. Poichè la questione mi sembra piuttosto complessa, sarebbe bene esaminare il disegno di legge articolo per articolo; per esempio, l'articolo 13 che dovrebbe essere sostituito al corrispondente articolo del testo unico dice: « Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro della difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura

della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva ». Di modo che, se non ho capito male, ci potremmo trovare di fronte ad un marinaio che sta espletando il servizio militare e che ad un certo momento, essendo riuscito ad avere il passaporto, lo interrompe senza riprenderlo. Questo non mi sembra molto ortodosso.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È previsto il congedo anticipato per andare all'estero.

CASARDI, *relatore*. È appunto il Ministro della difesa che deve giudicare, secondo la situazione politica e militare e a seconda del fabbisogno di personale se può concedere o meno agevolazioni per recarsi all'estero.

PRESIDENTE. Ma queste agevolazioni erano concesse anche in passato?

CASARDI, *relatore*. In passato si dava un congedo anticipato per speciali motivi.

PRESIDENTE. Per motivi di famiglia potrete capirlo; ma mi pare che in questo caso si esclude dal servizio militare, gente che passa sotto un'altra bandiera, prendendo servizio su navi che battono insegna straniera.

CASARDI, *relatore*. Si può concedere l'espatrio e lo imbarco anche ai marinai che prestano servizio su navi mercantili straniere.

PALERMO. Quello che mi sembra un po' azzardato è il fatto per cui un cittadino, mentre sta compiendo il suo dovere militare, se riesce ad ottenere un passaporto, lascia il servizio militare e se ne va all'estero.

CASARDI, *relatore*. Ma tutto è condizionato alle esigenze della Marina.

BARONTINI. Con 20 mila lire ognuno può farsi esentare dal servizio militare perchè chiede il passaporto, va a fare una bella gita a Parigi e torna a casa esentato dal servizio.

CASARDI, *relatore*. Ma le richieste sono esaminate caso per caso ed attentamente vagliate.

Ad ogni modo, per meglio valutare il problema che si dibatte, permetta l'onorevole Presidente che dia lettura della vecchia disposizione dell'articolo 13. Esso dice: « L'espatrio e l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti, dopo l'apertura delle operazioni di leva della loro classe ovvero dopo l'arruolamento, co-

IV COMMISSIONE (Difesa)

12^a RIUNIONE (19 luglio 1949)

me pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma, può essere autorizzato solo in casi eccezionali per un tempo determinato dal Ministero della marina ».

PALERMO. Mi sembra che questo articolo consenta solo una sospensione del servizio militare, che dovrebbe essere ripreso dopo il rimpatrio. Invece con la nuova dizione dell'articolo 13 si stabilisce una sospensione, perchè il servizio può essere sospeso definitivamente, senza essere ripreso. Quello che mi preoccupa è che si può così dar luogo a molte ingiustizie e soprusi.

CERICA. Bisogna tener presente che una volta tutti i contingenti della leva marittima andavano sotto le armi; adesso invece solo il 60 per cento presta servizio; il 40 per cento è eccedente ai bisogni.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno dar lettura della discussione avvenuta presso la 5^a Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 5 maggio scorso, intorno a questo stesso disegno di legge. Nel resoconto di quella seduta il relatore Cuttitta dice che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro della difesa per conto della Marina, e che esso intende adeguare la facoltà della Amministrazione di largheggiare nelle dispense dal servizio e dare possibilità di fare espatriare gli arruolamenti della Marina in relazione alla esuberanza che oggi si manifesta nelle necessità di arruolamento nella Marina militare. La relazione dice inoltre che per l'Esercito è già stato provveduto: i militari possono espatriare anche dopo l'arruolamento. È stato anche provveduto a lasciar fuori dal servizio alle armi quei militari che risultano esuberanti alle necessità di reclutamento che annualmente si vanno manifestando e quelli che sono meno atti. La relazione dice giustamente che, per ovvie ragioni di uniformità, si rende necessario apportare analoga variante al testo unico delle norme sul reclutamento della Marina. Afferma inoltre che la variante importante consiste in ciò: che mentre prima questa autorizzazione all'espatrio e all'imbarco di militari arruolati o arruolandi era considerata eccezionale, tanto che veniva concessa personalmente dal Ministro, adesso si allarga, analogamente a quanto è stato fatto per l'Esercito, e si giunge fino a delegare per la concessione di que-

ste dispense le Capitanerie di porto, che sono come i nostri Distretti per l'Esercito, per quanto riguarda il reclutamento militare della Marina.

Il relatore della Camera così continua: « Ora, con il provvedimento che ci viene proposto non si parla più di casi eccezionali, si toglie la clausola del "tempo determinato", e il Ministro della difesa di spoglia addirittura di questa facoltà in modo da rendere più snello il funzionamento dei vantaggi che si vogliono dare, delegando le Capitanerie di porto ». Questa la relazione dell'onorevole Cuttitta. L'onorevole Genua poi, in sede di esame dell'articolo 1 osserva: « Trovo questo articolo molto vago. Si intende riferirsi a della gente che espatria per poi ritornare? ». E l'onorevole Rodinò, Sottosegretario per la difesa, risponde: « Il congedo anticipato è previsto dall'attuale ordinamento delle Forze armate ». Il Presidente della Commissione poi onorevole Chatrian, sempre in sede dell'articolo 1, osserva: « In base al Trattato di pace il numero dei militari è molto ridotto e così la Marina può favorire gli iscritti di leva. Un congedo anticipato che favorisca un uomo, che si sistemi imbarcandosi sotto bandiera estera, si può concedere, se ciò non contrasta con le esigenze dell'Amministrazione ».

La discussione sugli articoli alla Commissione della Camera si è limitata soltanto all'articolo 1, perchè gli altri sono stati approvati senza discussione. È prevalso perciò il criterio della facilitazione dell'espatrio determinata dalle minori esigenze odierne dello Esercito e della Marina. Una considerazione su cui vorrei ritornare concerne principalmente le garanzie di serietà che danno le Capitanerie di porto nello svolgere queste funzioni.

BARONTINI. In generale esse danno un buon affidamento e sono organi seri che conoscono bene l'ambiente in cui operano.

PALERMO. Vorrei far notare al Presidente, prendendo lo spunto proprio dalla discussione che si è svolta presso la Commissione della Camera dei deputati, che il Presidente, onorevole Chatrian, ha risposto soltanto alla prima questione, sulla quale io sono d'accordo, per cui è giusto che si conceda l'espatrio a chi si imbarca su navi battenti bandiera estera perchè costoro restano sempre addestrati

IV COMMISSIONE (Difesa)

12ª RIUNIONE (19 luglio 1949)

in quella che è l'arte marinara; ma quello che a me preoccupa, dal punto di vista della giustizia e dell'uniformità del provvedimento, è che si possa di punto in bianco piantare il servizio militare appena si è in possesso di un passaporto per emigrare. Questo influirebbe certo in forma deprimente sul morale di coloro che restano a compiere il loro dovere.

Una volta sancito il principio che i chiamati alla leva sono in misura maggiore del nostro fabbisogno, indubbiamente tutti quelli che avranno la possibilità di procurarsi un passaporto non faranno il servizio militare.

CINGOLANI. Vorrei domandare all'onorevole Rodinò se, nel predisporre il provvedimento, è stato fatto un calcolo approssimativo del contingente che si verrebbe con esso a sottrarre al servizio di leva.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sulle esigenze del servizio nelle Forze armate si dà una esuberanza di arruolandi di circa il 40 per cento. Questo disegno di legge si connette ad altre disposizioni generali, per le quali oggi, vigendo ancora il sistema della coscrizione obbligatoria e d'altra parte non avendosi bisogno di tutti quelli che affluiscono alle armi, si è portati a scegliere questo o quel militare e si è più larghi nella scelta che non nel passato. Ad esempio, oggi si valutano con maggior cura le doti fisiche dei militari, e ciò appunto allo scopo di diminuire il numero di quelli che fanno il servizio militare; ancora, chi è ammogliato con figli, anche se ciò non costituisce un motivo di esenzione dal servizio, viene riguardato con maggior larghezza.

Ora, a questi casi se ne sono aggiunti altri, tra i quali quelli contemplati dal provvedimento in esame; con il quale si autorizza l'esenzione dal servizio a chi dimostra di dover espatriare. Non è sufficiente quindi avere il passaporto, come ha detto e ripetuto l'onorevole Palermo, ma occorre avere anche il permesso di espatrio, bisogna essere forniti di un regolare permesso di emigrazione.

Ed allora si è avvisato a due casi: uno riguardante coloro che chiedono il permesso di espatrio prima di iniziare il servizio militare, per il quale caso sono competenti le Capitanerie di porto; un altro, invece, riguardante militari che non hanno potuto regolarizzare pri-

ma la loro posizione, che hanno iniziato il servizio e per i quali il Ministro della difesa è autorizzato a concedere il congedo anticipato dando loro quindi la possibilità di espatriare.

PALERMO. Le parole dell'onorevole Rodinò mi hanno soddisfatto solo in parte, poichè io non sono contrario all'articolo di per sè stesso. Oggi si verifica il caso che il 40 per cento degli abili non può espletare il servizio militare, a cui invece è chiamato solo il restante 60 per cento. Ora, se il 10 per cento o anche solo l'uno per cento del numero di coloro che espletano il servizio militare, sono possessori del passaporto e del visto di espatrio, costoro possono andarsene facilmente all'estero, determinando così una deficienza del personale in addestramento. Per ovviare ad essa, in ultima analisi, bisognerebbe richiamare alle armi coloro che erano stati già esentati.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratterà di casi individuali, isolati. Non è facile ipotizzare un espatrio in massa.

BARONTINI. Io sono dell'avviso che non si tratta di una questione grave. Con tale disegno di legge si permette a tanti giovani di andarsi a creare un avvenire altrove. Però, ripeto, la possibilità di una forma di evasione con l'esborso di poche migliaia di lire rimane. Per esempio un giovane ha un amico in Francia, che è datore di lavoro; egli si fa mandare dal suo amico la richiesta per lavoro, poi si presenta con la richiesta ed il passaporto alla Capitaneria di porto e la Capitaneria, logicamente, gli concede il permesso di espatrio. In questo modo basta che il giovane, avuta la autorizzazione, si rechi sul posto del presunto lavoro e vi soggiorni per qualche tempo per poter rimpatriare sfuggendo ai suoi doveri di leva. Il tutto con una spesa anche inferiore alle 20 mila lire.

Ripeto, la cosa non è grave, poichè la leva di mare dei 35 mila circa arruolabili effettivamente ne arruola solo 20 mila, così che ogni anno, in un modo o nell'altro, ne rimanda a casa 15 mila. Vi è quindi sempre largo margine di disponibilità.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio osservare al senatore Barontini che se un giovane, invece di espatriare per ragioni di lavoro o simili, espatria per sfuggi-

re alla leva militare e poi ritorna, commette una frode contro la legge ed è quindi perseguibile a termini di legge.

PRESIDENTE. Io sarei d'avviso che il relatore tenesse conto nella relazione anche delle osservazioni fatte nel corso del dibattito. Anche per il Ministro è utile leggere nel verbale quali sono state le obiezioni fatte, in Commissione, in sede di discussione del progetto di legge.

CASARDI, *relatore*. Si può quindi concludere inserendo nella relazione e mettendo a verbale che la Commissione del Senato raccomanda alle Capitanerie di porto una speciale oculatezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e metto ai voti gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva*). — « Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro della difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.

« Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

« La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo sepatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

« Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al 3° comma dell'articolo 10.

« Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal 4° comma dell'articolo 10 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il 4° comma dell'articolo 33 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti di leva espatriati prima della apertura della leva della loro classe ai sensi dell'articolo 10 e quelli espatriati dopo la apertura della leva medesima ai sensi dell'articolo 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'articolo 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 66 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 66. (*Dispense dalla ferma di leva agli arruolati*). — « Il Ministro della difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente articolo 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonchè gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 68. (*Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero*). — « I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'articolo 33, nonchè quelli espatriati a norma dell'articolo 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita, sono in tempo di pace, e

IV COMMISSIONE (Difesa)

12ª RIUNIONE (19 luglio 1949)

finchè duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

« Quando le esigenze della Marina lo consentono, il Ministro della difesa può dispensare, in tempo di pace, e finchè duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonchè gli espatriati dopo l'arruolamento.

« Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatriano, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

« Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatriano.

« Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini** »
(N. 503).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegna-

zione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Si tratta di questo: noi, per l'articolo 47 del Trattato di pace, siamo obbligati a smantellare tutte le opere militari entro una fascia larga 20 chilometri dalla linea dei nuovi confini. Tutti gli antichi avversari o alleati non ci hanno fatto sollecitazioni tranne che uno; credo che tutti coloro che sono stati Ministri della difesa, abbiano avuto molte visite da parte di un *attaché* che molto solennemente veniva a far premure per lo smantellamento delle opere difensive. Questi lavori si sono dovuti assolutamente fare per una parte dei confini, e, come del resto hanno spiegato i competenti qui presenti, non si tratta di lavori di grande importanza militare. I lavori sono in corso e per far fronte alle spese occorrenti il presente disegno di legge dispone per l'esercizio finanziario 1948-49 un primo stanziamento di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa. In pratica il Ministro della difesa ha dovuto prendere il denaro dalle riserve per eseguire questi lavori. Quindi mi pare che con sicura coscienza si possa votare questo piccolo disegno di legge, che del resto è stato predisposto d'accordo con il Ministero del tesoro.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo la parola per ringraziare l'onorevole Cingolani della sua relazione e per preannunciare che è in preparazione un altro provvedimento per 200 milioni per la regolarizzazione di spese che sono già state compiute. Per quanto riguarda il parere della Commissione di finanza e tesoro richiesto per tutti i disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese, e per l'eventuale ostacolo derivante dall'articolo 81 della Costituzione, faccio rilevare che nel disegno di legge stesso è menzionata espressamente la fonte donde si traggono le somme necessarie per la copertura delle spese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti gli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) è stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di lire 100.000.000. necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'articolo 47 del Trattato di pace.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica, alla co-

pertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.